



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato A alla Delib.G.R. n. 38/39 del 21.9.2021

Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche localizzate all'interno di comprensori sciistici ai sensi del Decreto Legge 22.3.2021, n. 41, art. 2 e ss.mm.ii.

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Art. 1.	Finalità e oggetto.....	3
Art. 2.	Riferimenti normativi.....	3
Art. 3.	Attuazione degli interventi	3
Art. 4.	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale.....	3
Art. 5.	Forma e intensità dell'aiuto.....	4
Art. 6.	Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande.....	4
Art. 7.	Erogazione dell'aiuto	4
Art. 8.	Controllo.....	5
Art. 9.	Revoca.....	5
Art. 10.	Periodo di validità	5
Art. 11.	Norma finale.....	5



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1. Finalità e oggetto

1. L'intervento è finalizzato a sostenere le imprese turistiche della montagna operanti nel sistema produttivo regionale in considerazione della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19 che ha determinato la sospensione e/o la riduzione dell'attività lavorativa a partire marzo 2020.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono adottate in attuazione di quanto disposto dal D.L. 22.3.2021, n. 41 come convertito con L. 69/2021 ed in conformità al D.Lgs. n. 123/1998, alla L.R. n. 13/2010, art. 16-ter ed al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 e ss.mm.ii..

Art. 3. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvede l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione generale del Turismo, Servizio Programmazione finanziamenti alle imprese (struttura competente), mediante l'approvazione e la pubblicazione del relativo Avviso.

Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese turistiche così come definite ai sensi dell'art. 4 del codice di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nonché:
 - a) operative alla data di pubblicazione dell'Avviso;
 - b) che nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 ed il 31 marzo 2021 hanno svolto attività anche non prevalente in una delle sezioni di cui al Codice ATECO 2007, come di seguito indicato:
 - i) Sezione I – “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”;
 - ii) Sezione N – “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, con esclusione delle divisioni N 77 (Attività di noleggio e leasing operativo) eccetto N 77.21 (Noleggio di attrezzature sportive e ricreative), N 78 (Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale), N 80 (Servizi di vigilanza e investigazione), N 81 (attività di servizi per edifici e paesaggio), N 82 (Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese);
 - iii) Sezione R - “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, con esclusione delle divisioni e gruppi R 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali), R 93.1 (Attività sportive);
 - c) localizzate nei comuni ubicati all'interno di “comprensori sciistici”.
2. Ai fini delle presenti Direttive, i Comuni ubicati all'interno dei “comprensori sciistici” sono: Aritzo, Arzana, Belvi, Desulo, Fonni, Girasole, Lotzorai, Orgosolo, Ovodda, Talana, Tiana, Tonara, Tortolì e Villagrande Strisaili.
3. Ai fini dell'accesso ai contributi a valere sulle presenti Direttive, le imprese di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. n. 651/2014, nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi del regolamento suddetto;

- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
 - e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da contributi, finanziamenti, contributi o sussidie l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
 - g) avere sede legale e operativa nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto.
4. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati con l'Avviso.

Art. 5. Forma e intensità dell'aiuto

1. L'agevolazione di cui alle presenti Direttive è riconosciuta ed erogata in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 C(2020)863 e ss.mm..
2. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum*, nella misura massima di € 6.000, ripartita come di seguito:
 - a) € 2.000 per gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi senza addetti;
 - b) ulteriori € 2.000 per ogni addetto impiegato nell'attività oggetto dell'agevolazione come indicato in domanda, con un limite massimo di due.
3. Ulteriori specificazioni potranno essere indicate con l'Avviso.

Art. 6. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande

1. La domanda di accesso ai contributi deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dall'Avviso, pena la non esaminabilità della stessa.
2. Gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 e smi.
3. La durata del procedimento è definita dall'Avviso nel rispetto delle regole generali.
4. L'Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998 e smi le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo della piattaforma informatica SIPES.

Art. 7. Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione dell'agevolazione sarà oggetto di specifico provvedimento del dirigente competente con il quale verrà assunto il relativo onere di spesa e avverrà in un'unica soluzione a saldo, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria.
2. L'Avviso dettaglia le modalità di erogazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8. Controllo

1. Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, direttamente o attraverso i propri delegati, può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Art. 9. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nell'Avviso, nel successivo provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale dell'agevolazione da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998 e smi.
2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24, commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

Art. 10. Periodo di validità

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe o deroghe.

Art. 11. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati nel sito internet della Regione Sardegna e nel BURAS.
3. L'Assessore competente potrà emanare circolari esplicative e interpretative delle presenti Direttive, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna.
4. Il Responsabile del Procedimento potrà emanare circolari esplicative e interpretative, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sulle disposizioni contenute nell'Avviso.